

Edizione di lunedì 25 maggio 2015

EDITORIALI

[Storia di una bocciatura annunciata](#)

di Sergio Pellegrino

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'acconto della sostitutiva sui redditi finanziari e l'Unico 2015](#)

di Fabio Pauselli

IVA

[Esportazioni di beni previa lavorazione con clausola "FCA"](#)

di Marco Peirolo

CONTENZIOSO

[I dati della Lista Falciani sono utilizzabili nell'accertamento tributario](#)

di Luigi Ferrajoli

ENTI NON COMMERCIALI

[Alcune considerazioni sulle cooperative sportive dilettantistiche](#)

di Guido Martinelli

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Il rischio è mobile](#)

di Michele D'Agnolo

EDITORIALI

Storia di una bocciatura annunciata

di **Sergio Pellegrino**

La notizia della settimana appena trascorsa è sicuramente la **bocciatura da parte della Commissione Europea** della misura volta ad introdurre il ***reverse charge*** nel settore della **grande distribuzione**.

Lo *shock* non è stato certo paragonabile a quello che, soltanto qualche settimana fa, ha generato la **sentenza della Corte costituzionale sulla vicenda del blocco delle pensioni**, ma desta comunque preoccupazione il fatto che continuano ad aprirsi falle, più o meno ampie, nei conti pubblici già in sofferenza.

La disposizione della **Legge di Stabilità 2015** che estendeva l'inversione contabile alla grande distribuzione avrebbe dovuto determinare, secondo le stime del Governo, un incremento di gettito di **728 milioni di euro**, non proprio quindi un importo "irrilevante".

L'ennesimo "buco" nei conti dell'Erario potrebbe determinare l'attivazione della **clausola di salvaguardia** prevista dalla stessa Legge di Stabilità e di conseguenza l'**incremento automatico, a partire dal mese di giugno, delle accise sui carburanti**.

L'attivazione della clausola di salvaguardia e l'aumento delle accise sono stati però subito **categoricamente esclusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**, che ha precisato come la decisione negativa della Commissione fosse stata sempre considerata *"una delle possibilità"*.

Nessuna sorpresa quindi.

Se da un lato ciò induce a sperare che vi sia già pronto un **piano "B"** per assorbire la perdita di gettito, dall'altro l'introduzione di una misura che lo stesso MEF ha "candidamente" dichiarato già considerata a forte rischio di bocciatura "in partenza" **non può che lasciare perplessi: in un paese "normale" la legislazione tributaria non dovrebbe essere scritta "per tentativi"**, ma anche questo Governo non sembra essere immune da un vizio che evidentemente colpisce tutti quelli che mettono mano alle norme in materia fiscale.

Nel caso di specie, in realtà, la **bocciatura è stata duplice** in quanto la Commissione non solo ha ritenuto che non vi siano *"prove sufficienti che la misura richiesta contribuirebbe a contrastare le frodi"*, ma che anzi *"questa misura implicherebbe seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri"*: fare peggio, verrebbe da dire, era proprio impossibile.

Ma le **pene per il Governo** (e per i contribuenti, che, ad onor del vero, sono quelli alla fine chiamati a pagare il “conto” di tanta improvvisazione) non sono certo finite.

La Commissione sta infatti ancora esaminando la **disciplina dello *split payment***, introdotta per le operazioni effettuate con controparte la Pubblica Amministrazione a far data dal 1° gennaio 2015.

Anche in questo caso il **Governo ha giocato d'azzardo**, anticipando l'entrata in vigore della disposizione che, non va dimenticato, la versione originaria della Legge di Stabilità legava invece, correttamente, alla **preventiva necessaria autorizzazione** da parte della Commissione.

Qui sono “in ballo” altri **998 milioni di euro** ed è difficile pensare che una **nuova eventuale bocciatura** possa anche in questo caso non determinare l'attivazione della clausola di salvaguardia.

Sullo sfondo rimangono poi le misure con le quali la Legge di Stabilità ha determinato **incrementi di tassazione con efficacia retroattiva**, derogando “a piene mani” ai principi dello Statuto del Contribuente, misure anch'esse da considerare a “forte rischio”.

Insomma, la lezione che il Governo dovrebbe portare a casa dalle vicissitudini della Legge di Stabilità è che **in campo tributario non si può improvvisare**, perché le soluzioni estemporanee hanno le gambe corte ... e il conto poi si paga con gli interessi.

Forse, piuttosto che concentrarsi solo sul marketing e gli annunci ad effetto, vale la pena investire un po' “in buon senso” e possibilmente in un ufficio legislativo degno di questo nome.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'acconto della sostitutiva sui redditi finanziari e l'Unico 2015

di **Fabio Pauselli**

Come è noto, l'abrogazione dell'IMU sulla prima casa ha generato diverse problematiche di copertura finanziaria. A farne le spese sono stati anche i redditi diversi di natura finanziaria in regime amministrato, essendo stato istituito con il D.L. n. 133/2013, art. 2, c. 5, il **versamento di un acconto** dell'imposta sostitutiva che gli intermediari sono soliti versare sui risultati netti maturati, pari al **100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell'anno**.

Solitamente l'imposta sostitutiva che gli intermediari versano quali sostituti d'imposta è effettuato entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, pertanto la stessa Agenzia delle Entrate ha specificato che l'acconto in questione da versarsi **entro il 16 dicembre di ciascun anno** deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va **da novembre a settembre (anno+1) al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate**. Questo fa sì che ai fini dell'acconto, dovendosi considerare le sole plusvalenze maturate ancorché compensate con eventuali minus, si pagherà un'imposta a prescindere dalla presenza di eventuale materia imponibile. In tal modo gli investitori in amministrato, a dicembre di ogni anno, pagheranno un acconto di imposte che recupereranno nel corso dei successivi versamenti periodici.

Fin qui tutto bene, o quasi. Ma cosa succede a chi **fuoriesce dal regime amministrato**? Che fine fanno i versamenti dell'imposta sostitutiva versata in acconto? Si consideri un investitore che nel corso del 2013 ha aperto un conto di trading su derivati finanziari in regime di risparmio amministrato. Inoltre si supponga che dal 2014 abbia deciso di passare al dichiarativo, revocando l'opzione per l'amministrato. La gestione nel corso del 2013 ha fatto registrare soltanto una plusvalenza di € 2.450, sulla quale è stata corrisposta un'imposta sostitutiva di € 490 ($2.450 \times 20\%$). Per il resto ha chiuso l'anno 2013 con una minusvalenza complessiva di € 5.500. In base alla formulazione della norma, il nostro contribuente il 16 dicembre 2013 ha sborsato un acconto di € 490 nonostante la gestione negativa, con un credito d'imposta da far valere sulle future plusvalenze. Tale credito, solitamente, viene direttamente compensato dall'intermediario che opera come sostituto d'imposta. Nel nostro caso, tuttavia, cosa succede avendo il contribuente revocato l'opzione per l'amministrato e optato per il dichiarativo a partire dal 1° gennaio 2014? L'intermediario avrà sicuramente rilasciato al contribuente una certificazione attestante:

- la **minusvalenza** maturata nel **2013** per € 5.500;
- l'**acconto dell'imposta sostitutiva** pari ad € 490 regolarmente versata.

Per la minus non ci sarà alcun problema, potendo benissimo essere compensata all'interno di Unico 2015 nell'apposito rigo (RT5 o RT25 a seconda dell'aliquota). Discorso a parte merita l'acconto sull'imposta sostitutiva. Nell'osservare le sezioni del quadro RT di Unico 2015 non c'è traccia di un rigo che ne permetta il riporto, facendo supporre una totale dimenticanza in tal senso. Riportare l'importo dell'acconto quale eccedenza d'imposta sostitutiva farà scattare sicuramente un avviso di liquidazione ex art. 36-bis, a maggior ragione se si pensa che nel nostro caso, sino al 2013, il regime di tassazione era in amministrato. Ricorrendo ad una semplice proporzione si potrebbe **"trasformare" il credito d'imposta** quale onere da indicare nel rigo RT2 (o RT 22) colonna 3, permettendone così il recupero come minor plusvalore. Tale scelta, seppur immediata, è poco praticabile. Nemmeno la via della **compensazione** con codice tributo 1140 sembra percorribile: trattandosi di un **tributo che viene corrisposto da un sostituto d'imposta**, eventuali eccedenze di pagamenti, ove non regolate con i pagamenti successivi, confluirebbero comunque nel mod. 770 dell'intermediario. In assenza di chiarimenti ufficiali, attualmente, l'unica strada percorribile per chi fuoriesce dal regime amministrato con un tale credito **sembra essere quella del rimborso**.

IVA

Esportazioni di beni previa lavorazione con clausola “FCA”

di **Marco Peirola**

Con la clausola FCA (Free carrier o Franco vettore), il venditore adempie all'obbligo di consegna rimettendo la merce, **sdoganata all'esportazione**, al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto.

Nella prassi operativa, questo termine di resa viene utilizzato **in sostituzione della clausola EXW** (Ex works o Franco fabbrica), al fine di evitare il rischio che il cessionario non residente, una volta entrato in possesso della merce nel luogo concordato, non restituisca la **copia della fattura vidimata dall'Ufficio doganale**, che rappresenta tuttora – cioè anche a seguito dell'introduzione del sistema informatico di controllo delle esportazioni ECS (*Export Control System*) – la prova dell'avvenuta esportazione, indispensabile per giustificare il regime di non imponibilità IVA applicato dal cedente nazionale.

Al pari della clausola EXW, anche la clausola FCA consente, infatti, all'operatore italiano di emettere la fattura di vendita con la dicitura **“operazione non imponibile”** e con l'eventuale indicazione della norma di riferimento, comunitaria o nazionale. Si tratta, in quest'ultimo caso, dell'art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, riferito alle *“cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto (...)”*.

È noto che, a seguito della sentenza *BDV Hungary Trading* (causa C-563/12 del 19 dicembre 2013), la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 98 del 10 novembre 2014 ha escluso che la cessione diventi imponibile, **in via definitiva**, in conseguenza del **mero superamento del termine di 90 giorni**, ossia anche quando l'operatore nazionale sia in grado di dimostrare il materiale trasferimento dei beni in territorio extracomunitario. Secondo l'Agenzia, *“preso atto dell'indirizzo della Corte europea, si ritiene che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione. Si ritiene, altresì, possibile recuperare l'IVA nel frattempo versata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto n. 471 del 1997”*.

Analogamente alla clausola EXW, anche con la clausola FCA, se il cliente è stabilito al di fuori dell'Unione europea, è previsto che nella bolletta doganale di esportazione figuri il cedente italiano come esportatore (art. 788, par. 2, del Reg. CEE n. 2454/1993).

Ipotizzando che i beni, prima dell'esportazione, siano oggetto di **lavorazione da parte di un terzista**, occorre verificare se sia possibile considerare l'operazione come una cessione all'esportazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

La soluzione negativa si desume dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, essendo stato precisato che la previsione di non imponibilità *“riguarda l'ipotesi in cui l'acquirente estero provvede a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, curando la successiva esportazione degli stessi, **allo stato originario**, entro novanta giorni dalla data di consegna”* (C.M. 13 febbraio 1997, n. 35/E, § 4).

Resta, a questo punto, da stabilire se – in caso di lavorazione – la cessione possa beneficiare del trattamento agevolato previsto, per le **esportazioni dirette**, dalla lett. a) dello stesso art. 8 del D.P.R. n. 633/1972.

La norma stabilisce espressamente che *“(i) beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni”*. A differenza, però, della non imponibilità di cui alla lett. b), le operazioni contemplate dalla lett. a) si riferiscono alle *“cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, **a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi**”*.

In pratica, quest'ultima previsione di non imponibilità presuppone che il trasporto/spedizione dei beni all'estero avvenga a cura o a nome del cedente, anche per incarico del cessionario nell'ipotesi dell'esportazione diretta in triangolazione.

Per beneficiare dell'agevolazione è, quindi, necessario che l'invio dei beni lavorati al di fuori dell'Unione sia **organizzato dal fornitore italiano**.

Si rammenta che l'Amministrazione finanziaria, in merito alla locuzione **“a cura del cessionario non residente o per suo conto”**, prevista dalla lett. b) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, ha precisato che al trasferimento dei beni in territorio extracomunitario deve provvedere direttamente il cliente non residente, ovvero un terzo (es. vettore o spedizioniere), purché per conto del cliente stesso. In quest'ultima ipotesi, il soggetto “terzo”, incaricato del trasporto/spedizione, **non può coincidere con l'operatore nazionale**; diversamente, si realizzerebbe un'esportazione diretta, non imponibile ai sensi della lett. a) dello stesso art. 8 (R.M. 28 luglio 1979, n. 411174).

Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza, la quale – dopo avere escluso il beneficio della non imponibilità di cui alla lett. b) se i beni oggetto di esportazione sono stati sottoposti, per conto del cessionario non residente, ad una lavorazione in territorio italiano – ha stabilito che la cessione resta comunque detassata, seppure ai sensi della lett. a), anche se il trasporto è avvenuto con **clausola EXW a cura del cedente per conto del cessionario** (C.T. Reg. di Milano, 7 giugno 2005, n. 98).

CONTENZIOSO

I dati della Lista Falciani sono utilizzabili nell'accertamento tributario

di **Luigi Ferrajoli**

I dati della lista Falciani sono utilizzabili nell'accertamento tributario in quanto l'Amministrazione finanziaria nel contrasto all'evasione fiscale può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con la sola esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente.

E' quanto ha affermato la **Suprema Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015**, secondo cui il documento contenente i nomi di contribuenti presunti evasori (tra cui circa 7mila contribuenti italiani), sottratto alla banca svizzera HSBC da un ex dipendente della stessa (Hervé Falciani) è utilizzabile a favore del fisco.

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione riguardava alcuni avvisi di accertamento ed atti di contestazione sanzioni notificati dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei **dati contenuti nella lista Falciani**. Tale elenco era stato sequestrato dalle autorità francesi e trasmesso alle autorità fiscali europee in ottemperanza alla direttiva 77/799/Cee, per giungere poi a maggio 2010 alla Guardia di Finanza ed alla Agenzia delle Entrate. I contribuenti accertati impugnavano gli atti impositivi di fronte al giudice tributario, ottenendo pronunce favorevoli sia in primo grado che in appello.

I Giudici tributari di merito ritenevano **non utilizzabili i dati contenuti nella lista** e conseguentemente annullavano gli atti impositivi del fisco **perché fondati su un'acquisizione documentale illegittima, in quanto le informazioni provenivano da reati perpetrati dall'ex dipendente della banca svizzera** (accesso abusivo a un sistema informatico – art. 615-ter c.p.), appropriazione indebita di dati personali (articoli 646 c.p.).

Si ricorda altresì che la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 38753/2012**, in un procedimento penale relativo alla lista Falciani, pur non pronunciandosi sulla sua utilizzabilità o meno nell'accertamento tributario, ha affermato che, qualora risulti **l'acquisizione illecita dei documenti**, allora questi non potranno essere utilizzati in sede dibattimentale. A tal proposito, la Corte d'Appello di Parigi (sentenza 8 febbraio 2011) ha sancito l'illegittimità delle modalità attraverso le quali le autorità francesi sono venute in possesso della lista Falciani, **negandone l'utilizzabilità ai fini accertativi**. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione francese (sentenza n. 11-13097 del 2013).

A seguito del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate la Suprema Corte, nelle

ordinanze in commento, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale, esaminando il tema dell'utilizzabilità dei dati acquisiti dall'ufficio fiscale dalle autorità fiscali francesi in forza della dir. CEE 77/779, ha riconosciuto che **la direttiva n. 77/799 non tratta del diritto del contribuente di contestare l'esattezza dell'informazione trasmessa** e non impone alcun obbligo particolare quanto al contenuto di quest'ultima, aggiungendo inoltre che spetta solo agli ordinamenti nazionali fissare le relative norme (**Corte Giustizia UE, Grande Sezione, 22 ottobre 2013, causa C-276/12**). Si deve perciò concludere che il diritto dell'Unione non preclude ad un soggetto passivo la possibilità di mettere in discussione, nell'ambito di un procedimento tributario nazionale, la correttezza delle informazioni fornite da altri Stati membri ai sensi dell'art. 2 della direttiva 77/799. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, se non può sostenersi che le modalità di acquisizione **mediante strumenti di cooperazione** ai fini della lotta all'evasione possano *ex se* rendere legittima l'utilizzabilità della documentazione trasmessa, non può nemmeno affermarsi, come invece ha ritenuto il giudice di appello, che detti strumenti **imponessero all'autorità italiana un'attività di verifica circa provenienza e autenticità della documentazione trasmessa**, anche considerando che secondo la Corte di Giustizia UE la dir. 77/799 persegue l'ulteriore finalità di consentire il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio nei vari Stati membri (**Corte Giustizia UE sentenza 13 aprile 2000, causa C- 420/98**).

Anche la ritenuta inutilizzabilità della lista Falciani in ragione della provenienza illecita dei dati in essa contenuti in quanto trafugati da parte dell'ex dipendente della banca svizzera ed acquisiti successivamente dall'autorità francese può comportare la non utilizzabilità ai fini fiscali di tali dati. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, **ciò è desumibile dalla necessità di mantenere una netta differenziazione fra processo penale e processo tributario**, secondo un principio – sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari, ma altresì desumibile dalle **disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p.**, ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, **ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale"** (Cassazione sent. n. 22984, n. 22985 e n. 22986 del 2010; Cassazione sent. n.13121/2012).

Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha concluso per la piena utilizzabilità ai fini dell'accertamento tributario dei dati provenienti dalla cosiddetta lista Falciani.

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune considerazioni sulle cooperative sportive dilettantistiche

di **Guido Martinelli**

Credo sia noto che il testo originario dell'art. 90 della legge 289/02 non prevedesse la forma cooperativa tra quelle che possono rivestire le società sportive dilettantistiche.

Solo con la legge n. 128/2004 (che ha convertito il D.L. 22 marzo 2004, n. 72) è stato introdotto, aggiungendo nel nuovo testo del comma 17, lett. c) risultante dopo l'approvazione delle modifiche, il riferimento alla forma **cooperativa**.

Tuttavia con questo provvedimento il legislatore si è limitato alla semplice integrazione degli schemi societari previsti, senza ribadirlo negli altri commi della medesima normativa.

Si è posto il problema, quindi, **se fosse applicabile anche ai sodalizi costituiti in tale forma la disciplina prevista dal primo comma dell'art. 90** che, letteralmente, estenderebbe solo alle società di capitali sportive le agevolazioni fiscali previste per le associazioni.

Grazie anche all'autorevole parere contenuto nello studio n. 93/2004 del Consiglio Nazionale del Notariato che osserva come: *“l'omesso riferimento nel comma uno alla forma giuridica della cooperativa è frutto della mancanza di coordinamento tra due interventi normativi che sono stati effettuati in tempi diversi D'altra parte appare ragionevole osservare che se il legislatore ha voluto estendere le agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo perfino in favore delle società non lucrative, le quali possono fruire del regime forfetario di cui alla citata legge 398/91, non si comprende per quali ragioni la medesima possibilità debba essere negata alle cooperative. Si ritiene, dunque, come la mancata modifica del predetto comma 1 dell'art. 90 che non contiene alcun riferimento alla forma della cooperativa non impedisca di estendere l'applicabilità di tale regime anche nei confronti dei predetti soggetti”*; pertanto, oggi si reputa pacifica nella prassi l'integrale equiparazione delle cooperative sportive alla disciplina delle società sportive dilettantistiche.

Il citato parere dell'ufficio studi del Notariato ci viene in aiuto anche su altro tema, apparentemente problematico, relativo alle cooperative sportive.

Infatti, una delle clausole che i sodalizi sportivi debbono obbligatoriamente recepire nei propri statuti, secondo la previsione del comma 18 del citato art. 90, è la devoluzione per finalità altruistiche dei beni residui in caso di scioglimento dell'ente.

Tale condizione è in apparente contrasto con l'art. 2514 comma 1 lett. d) del codice civile che, invece, prevede: *“l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero*

patrimonio sociale ... ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.

Le due disposizioni sembrerebbero difficilmente conciliabili ma il parere in esame ci corre in aiuto: *“appare corretto affermare che rispetto alla previsione dell’art. 2514, comma 1 lett. d) del c.c. prevalgono le disposizioni delle leggi speciali – ciò sia in base ai principi generali in tema di interpretazione della legge sia in funzione della specifica disposizione dettata dall’art. 2520, comma 1 c.c., -. In buona sostanza ai fini dell’attribuzione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le leggi speciali esigono una interpretazione correttiva della norma che prevede la necessità della destinazione del patrimonio della cooperativa ai fondi mutualistici. D’altra parte la deroga della previsione contenuta nell’art. 2514 citato, con la conseguente devoluzione ai fini sportivi non fa venire meno sotto il profilo sistematico, il principio della devoluzione disinteressata proprio delle cooperative. **Pertanto** l’obiettivo che intende realizzare la norma non risulta vanificato dall’interpretazione qui sostenuta in caso di scioglimento ...**la previsione della cooperativa della destinazione del patrimonio a fini sportivi appare certamente compatibile con le disposizioni dettate dal codice civile in materia di cooperative”.***

Il parere conclude chiarendo che tale vincolo opererà esclusivamente per il caso di scioglimento della società. Negli altri casi in cui per le cooperative è prevista la devoluzione del patrimonio, quali trasformazione o fusione, ad esempio, la devoluzione dello stesso dovrà avvenire secondo le modalità ordinarie, a vantaggio dei fondi mutualistici di cui all’art. 11 della L. 55/92.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Il rischio è mobile

di **Michele D'Agnolo**

Una delle **attività più dispendiose e inutili** che si svolgono all'interno degli studi professionali è rappresentata dai **controlli**.

I controlli, intendiamoci, quando sono appropriati e proporzionati al rischio effettivo, sono una forma preziosissima di dominio del rischio professionale, e in particolare del rischio tecnico e di quello di processo. Il problema è che spesso i nostri controlli sono **troppo costosi o non sono appropriati**.

Ogni forma di verifica, rifacimento o riscontro è, per sua natura, un doppione e pertanto incide negativamente sul costo delle prestazioni e, di riflesso, sulla marginalità delle stesse.

In un momento in cui è sostanzialmente impossibile scaricare maggiori costi sulla clientela, siamo di conseguenza spinti a rivedere il sistema dei controlli all'interno dello studio per verificare se si possano ritenere efficaci ed efficienti, tagliando e sostituendo tutto ciò che non lo è.

Un controllo si può dire efficace quando intercetta tutte le potenziali non conformità, è efficiente quando lo fa al minor costo possibile.

A tutti i commercialisti piacerebbe far uscire dallo studio dei bilanci europei elaborati e calcolati in maniera indipendente da due consulenti diversi e poi riconciliati, in quanto il rischio di errore nei confronti del cliente sarebbe grandemente ridotto, ma il costo al quale la prestazione verrebbe venduta dovrebbe essere il doppio di quello attuale, cosa che nessun cliente sarebbe disposto ad accettare.

I controlli all'interno dello studio sono raramente proceduralizzati. Ogni persona procede ai controlli sulla base della propria esperienza e delle proprie abitudini. Di modo che se abbiamo cinque contabili all'interno dello studio possiamo essere praticamente certi che ritroveremo cinque modi diversi di svolgerli e di documentarli.

I controlli poi sono spesso **variabili** a seconda del tempo a disposizione e a seconda della stanchezza di chi li esegue. Se dobbiamo controllare decine di dichiarativi, i primi saranno controllati in ogni dettaglio, gli ultimi passeranno con molta maggiore *nonchalance*.

Alle volte, è un problema di microprocessi. Maria spunta gli estratti conto velocemente, con la matita, mentre Gianni striscia tutto il rigo con l'evidenziatore. Mentre sottolinea, ad ogni tratto

il suo cervello riposa per un paio di secondi, sprecando nel frattempo litri di evidenziatore di cui peraltro esala i vapori allucinogeni.

In altri casi, è un **problema di tecnologia**. Davide, ad esempio, ha scoperto che esiste un *software* che riconcilia automaticamente il conto bancario con il file dell'*home banking* e non spunta più.

Spesso i controlli sono figli di esperienze negative, e poco importa se nel frattempo i problemi che ne avevano generato il fabbisogno si sono risolti. E così siccome 20 anni fa il *software* aveva sbagliato una somma che risultava diversa in video e in stampa, da quel giorno la signora Nilde controlla diligentemente con la calcolatrice le somme di ogni cedolino prodotto automaticamente dal sistema. Non rinvenendo, guarda caso, nulla di strano.

Negli ultimi vent'anni non solo è cambiato il *software*, la piattaforma che lo ospita, l'*hardware*, la rete, la stampante, ma i controlli interni alla procedura si sono fatti più stringenti e quindi il lavoro di Nilde è da tempo completamente inutile. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio?!? Ma non diteglielo, nemmeno con il massimo del tatto possibile, perché altrimenti si sentirà offesa nel profondo della propria persona e della propria professionalità.

Altre volte i controlli sono **sproporzionati** rispetto al rischio effettivo. Gianni è un contabile esperto, dieci anni di esperienza. Ogni anno imputa più di trentamila movimenti di contabilità. Eppure quando deve chiudere la liquidazione dell'Iva spunta le fatture una ad una come uno studente del primo anno di ragioneria.

Esaminando il suo *timesheet*, scopriamo che le attività di controllo hanno portato via molte ore annue ma di fatto il rischio sarebbe stato di un paio di fatture all'anno imputate due volte o trascurate. Prescindendo da ogni valutazione di carattere deontologico e guardandola solo dal punto di vista imprenditoriale, **ne vale la pena?**

Un approccio che incorpori anche la deontologia consisterebbe nel valutare il perché le fatture in questione sono sfuggite. Magari è sufficiente fare una conta fisica delle pezze anziché una spunta vera e propria, in questo modo si risparmia tempo senza eseguire l'intero controllo, oppure si può stabilire di fare dei controlli mirati sulle contabilità più a rischio o sui contabili più distratti o solo su fatture simili.

Un primo insegnamento da trarre dagli episodi descritti è che la revisione delle modalità di controllo deve essere dinamica, cioè **almeno una volta l'anno bisogna rivalutare i controlli**.

Un altro problema dei controlli negli studi è che spesso non c'è alcun incentivo o disincentivo nel caso di errori e soprattutto nel caso di errori persistenti.

Se Mario sbaglia il codice fiscale della dichiarazione lo mettiamo a posto noi che la correggiamo, facciamo prima che a dirglielo. E così in breve colui che elabora il dichiarativo si adagia. Tanto sa che ci sarà un controllo successivo, tra l'altro per lui sostanzialmente senza

conseguenze. Provate in fabbrica, in catena di montaggio, a fare un numero di errori superiori allo scarto medio tollerato e vedrete quanto amore trascenderà dalle parole del vostro capoturno.

Chi fa tutto giusto al primo colpo, invece, per premio non riceve neanche un ringraziamento, anzi, spesso riceve dell'altro lavoro. E più uno è insicuro e più sembra a prima vista scrupoloso, mentre in realtà sta viaggiando con il freno a mano sempre tirato.

In uno studio del triveneto, qualche anno fa, fu fatto uno straordinario esperimento. Le persone furono messe a lavorare senza rete di protezione, sapendo che i dichiarativi non sarebbero stati più controllati. In modo del tutto inatteso, lo stratagemma ha fortemente diminuito il numero e la gravità delle non conformità rispetto a quelle che sfuggivano perfino ai doppi controlli. Un po' di pepe sembra dunque far bene ai nostri addetti.

Spesso, dunque, i controlli si possono sostituire con meno costose attività di prevenzione e di formazione, addestramento e responsabilizzazione dei clienti e degli addetti, delle quali attività occorrerà però valutare l'efficacia.

Occorre anche **valutare quali sono le aree di attività maggiormente rischiose e concentrare i controlli**. Oggi i rischi maggiori per gli studi commerciali stanno molto probabilmente nel rispetto delle scadenze, spesso sparse nelle agende o nelle menti di ognuno e nel meccanismo delle compensazioni di imposta.

Alle volte, infine, non è chiaro il livello di supervisione da esercitare. Dammi un'occhiata alla perizia può voler dire tutto e niente, occorre specificare se debbo solo controllare la logicità del testo, rifare i conteggi, verificare la correlazione dei calcoli con i documenti di base o cos'altro. Altrimenti, alla prima non conformità equivoci e accuse reciproche non mancheranno.

E per concludere, come non dar ragione a Gianfranco Barbieri, che nel suo articolo di [Vision Pro](#) di settembre 2014, dedicato ad approfondire il sistema dei controlli, ha citato il noto pilota di formula 1 Mario Andretti, secondo il quale "se hai tutto sotto controllo, vuol dir che stai andando troppo piano".